

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

VISTO l'art. 8 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali la competenza a fissare la data delle elezioni previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12.11.2012 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi del comune di Isola delle Femmine, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., e la relativa nomina della commissione prefettizia per un periodo di 18 mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21.03.2014 con il quale la precitata commissione prefettizia del comune di Isola delle Femmine è stata prorogata per ulteriori 6 mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28.5.2012 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi del comune di Misilmeri, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., e la relativa nomina della commissione prefettizia per un periodo di 18 mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10.12.2013 con il quale la precitata commissione prefettizia del comune di Misilmeri è stata prorogata per ulteriori 6 mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30.7.2012 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi del comune di Campobello di Mazara, ai sensi dell'art. 143 del

D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., e la relativa nomina della commissione prefettizia per un periodo di 18 mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10.12.2013 con il quale la precitata commissione prefettizia del comune di Campobello di Mazara è stata prorogata per ulteriori 6 mesi;

VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 29 agosto 2014;

VISTO il comma 10, terzo periodo, del predetto art. 143 il quale dispone che *“Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 251 del 16 settembre 2014, con la quale è stata fissata la data di domenica 16 e lunedì 17 novembre 2014 per lo svolgimento del primo turno di elezioni amministrative nei comuni di Isola delle Femmine, Misilmeri e Campobello di Mazara e la data di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2014 per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio;

CONSIDERATO che nel comune di Misilmeri insiste la circoscrizione di Portella di Mare e che ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1976 n° 84 il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale;

VISTO altresì il comma 4 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n° 35 così come introdotto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 05 aprile 2011 n° 6 il quale detta disposizioni per l’elezione dei presidenti di circoscrizioni;

D E C R E T A

- Art. 1** – Per i giorni di domenica 16 e lunedì 17 novembre 2014 è fissata la elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di Isola delle Femmine, Misilmeri (PA) e Campobello di Mazara (TP) e l’elezione del Presidente della circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale di Portella di Mare, frazione del comune di Misilmeri.
- Art. 2** – Per i giorni di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2014 è fissata la data per l’eventuale secondo turno di votazione per l’elezione del Sindaco.
- Art. 3** – Le operazioni di voto, a norma dell’art. 1 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 3 si svolgeranno, sia al primo che al secondo turno, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 della domenica e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 del lunedì.
- Art. 4** – Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Corte di Appello competente per territorio, e, per mezzo del Prefetto, alle Commissioni Straordinarie die tre comuni di cui all’articolo 1 che ne darà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonchè ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 SET. 2014



L’ASSESSORE

Patrizia Valenti